

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 14 marzo 2021 n. 36.21

Imposizione dei genitori tassati alla fonte separatamente, con autorità parentale in comune e senza versamento di alimenti

Signor deputato,

prima di entrare nel merito delle domande dell'interrogazione, il Governo ritiene opportuno ricordare che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha posto le basi per il nuovo disciplinamento dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. L'obiettivo del nuovo ordinamento è quello di eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria. Più in particolare, le persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa è pari o superiore a 120'000 franchi potranno continuare a beneficiare della tassazione ordinaria ulteriore, mentre le persone residenti che non raggiungono la soglia di 120'000 franchi avranno d'ora in poi la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore. Questa richiesta potrà essere presentata anche dai quasi residenti, ossia da lavoratori non domiciliati che conseguono oltre il 90% del loro reddito in Svizzera.

Fatta questa premessa, una perfetta identità tra contribuenti tassati ordinariamente e contribuenti tassati alla fonte non può essere raggiunta per ragioni di praticabilità, che impongono di procedere a delle semplificazioni. Il nuovo ordinamento cantonale, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 unitamente alla legge federale, prevede agli art. 107 e 111 della legge tributaria (LT) un elenco delle diverse tabelle applicabili, che dipendono dalla situazione personale del contribuente assoggettato all'imposta alla fonte al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della scadenza della prestazione imponibile. Le singole tabelle, rinominate coerentemente con le tariffe previste dalla nuova Ordinanza federale sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo), sono state concepite sulla base della Circolare n. 30 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che concerne l'imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), e della Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione della famiglia a livello cantonale.

RG n. 3363 del 30 giugno 2021

1. Come valuta la problematica sollevata dalla CDT del TA

Ricordato come l'imposizione alla fonte imponga di procedere a delle semplificazioni, le nuove tabelle, per quanto qui di interesse, tengono debitamente in considerazione il trattamento fiscale delle principali tipologie di famiglie descritte nella Circolare n. 30 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e nella Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni.

In caso di genitori separati, il contribuente tassato alla fonte che versa gli alimenti all'altro genitori potrà richiedere una correzione dell'aliquota, ma sarà tassato secondo la tariffa di base (tabella A per i titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale; tabella R per i titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro giornaliero), senza poter beneficiare della deduzione per figlio a carico.

In caso di genitori separati con autorità parentale comune e senza versamento di alimenti, il contribuente tassato alla fonte potrà invece beneficiare delle tabelle per famiglie monoparentali con figlio a carico (tabella H per i titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale; tabella U per i titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro giornaliero), che prevedono l'applicazione di un'aliquota attenuata e un importo forfettario per la deduzione dei figli a carico.

2. Intende creare una tabella d'imposta alla fonte per questa categoria di genitori oppure prendere delle misure specifiche per una tassazione equa


Visto quanto sopra, non si ritiene necessario creare una nuova tabella per questa categoria di genitori, peraltro nemmeno prevista dall'Ordinanza federale sull'imposta alla fonte (OIFo). Nel caso concreto, una lamentata discriminazione potrà eventualmente essere risolta, se adempiuti i presupposti, ammettendo una correzione dell'aliquota.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 1 ora lavorativa.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)